

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 839/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 21, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 deve comprendere, per i prodotti indicati nell'allegato I di tale regolamento, i livelli massimi di residui (LMR) previsti dalla direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (2), dalla direttiva 86/363/CEE del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (3) e dalla direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale,

compresi gli ortofruticoli (4). Tali direttive sono state modificate dalle direttive 2007/73/CE (5) e 2008/17/CE. L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrà pertanto indicare gli LMR stabiliti dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE come modificate dalle direttive 2007/73/CE e 2008/17/CE.

(2) Gli LMR per la permetrina sono stati fissati nelle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE dalla direttiva 2002/66/CE della Commissione (6) e nella direttiva 86/363/CEE dalla direttiva 98/82/CE della Commissione (7). Gli LMR per il profam sono stati fissati nelle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE dalla direttiva 2000/82/CE della Commissione (8). È opportuno incorporare questi LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3) In base all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, l'allegato III di tale regolamento deve fissare LMR provvisori per sostanze attive la cui inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (9), non è stata ancora decisa. Nel fissare gli LMR di cui sopra, si deve tener conto degli LMR nazionali sinora non armonizzati. Tali LMR devono soddisfare determinati requisiti.

(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 67).

(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/17/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2008, pag. 17).

(3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/17/CE.

(4) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/17/CE.

(5) GU L 329 del 14.12.2007, pag. 40.

(6) GU L 197 del 20.7.2002, pag. 47.

(7) GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25.

(8) GU L 3 del 6.1.2000, pag. 18.

(9) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE della Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).